



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_ del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

*OMISSIS*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del giudizio di non idoneità della Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1 Divisione del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento del marzo 2026;

*per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° giugno 2026:*

- del decreto del 27 maggio 2026, pubblicato il 29 maggio 2026 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito e dichiarato i vincitori della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.059 posti, successivamente ampliati a 2.159, riservati, ai sensi dell'articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;
- della graduatoria di merito della procedura di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, per un'aliquota di n. 2.059 posti, successivamente ampliati a 2.159, riservati, ai sensi dell'articolo 703 del d.lgs n. 66 del 2010, ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2026 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che dagli atti di causa emergono elementi idonei a ritenere *prima facie* fornito di sufficiente *fumus boni iuris* il ricorso nella parte in cui è volto a contestare l'inadeguatezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione al fine di giungere al giudizio di inidoneità gravato, avuto riguardo – in particolar modo – ai

profili di laconicità e incompletezza che caratterizzano il verbale con cui lo psicologo ha chiesto la ripetizione del colloquio in sede collegiale (che *prima facie* non appaiono potersi ritenere assorbiti dagli esiti dell'esame collegiale, che appaiono a loro volta manifestare una sorta di continuità dell'istruttoria nel non indagare e valutare adeguatamente alcuni profili del candidato, su tutti quello della capacità intellettuale); Ritenuto che nel bilanciamento dei contrapposti interessi la domanda cautelare avanzata dal ricorrente possa essere accolta disponendo un riesame dello stesso a cura di una Commissione in diversa composizione che (provvederà alla ripetizione dei colloqui attitudinali, individuale e – ove necessario – collegiale, e), dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sull'idoneità del candidato;

Ritenuto di assegnare all'amministrazione per provvedere al predetto riesame il termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla data di comunicazione – o, se anteriore, di notificazione – del presente provvedimento; di onerare l'amministrazione di depositare agli atti del giudizio gli esiti del riesame subito dopo il suo svolgimento; e di fissare per la prosecuzione del giudizio la camera di consiglio del 2026, rinviando a tale sede ogni decisione sulle spese della fase cautelare;

Ritenuto che – per esigenze di concentrazione processuale, e impregiudicata ogni valutazione sul ricorso – sussistano i presupposti per ordinare sin da subito al ricorrente, anche nella prospettiva di una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente giudizio;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, parte ricorrente possa essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i

soggetti collocati nella finale graduatoria di merito della procedura e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in motivazione.

Ordina a parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei tempi e nei modi indicati in parte motiva.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 2026, rinviando a tale sede ogni decisione sulle spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario, Estensore

Caterina Lauro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Agatino Giuseppe Lanzafame**

**IL PRESIDENTE**  
**Daniele Dongiovanni**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.